



COPIA

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

DELIBERAZIONE N. 14/2014

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC).
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'applicazione dell'IMU e della TASI per l'anno 2014.

L'anno duemilaQUATTORDICI addì TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 nella Residenza Comunale.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

		presente	assente
1	BORASIO Paolo	Si	No
2	COLLETTI Gianluca	Si	No
3	CANEPARI Riccardo	Si	No
4	PASINO Chiara	Si	No
5	SCIUTTO Elio	Si	No
6	TRAVERSO Valentino	Si	No
7	BELLEN Ilenia Fiammetta	Si	No
Totale		7	0

Presiede il Presidente del Consiglio, Sig. Valentino Traverso, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Vincenzo SCIBETTA, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/a del D.Lgsvo 18/8/2000 n.267.

Successivamente in prosecuzione di seduta

La sig.ra Daniela Intorcia, responsabile dei Servizi finanziari presente nell'aula, precisa le aliquote di cui si propone l'adozione per l'applicazione della TASI e nell'anno 2014 e del prevedibile gettito conseguibile.

Il Segretario comunale si sofferma sul regime di tassazione degli immobili concessi in comodato dal titolare di diritto reale a parenti in linea retta di primo grado a seguito l'equiparazione all'abitazione principale operata ai fini dell'IMU dal Regolamento approvato con precedente deliberazione e del previsto assoggettamento alla TASI delle sole abitazioni principali occupate dal titolare del diritto reale. Informa che, qualora il Consiglio volesse assoggettare tali immobili alla TASI, dovrà disciplinare la ripartizione dell'onere fra il proprietario ed il detentore.

Il consigliere Riccardo CANEPARI reputa opportuno prevedere l'assoggettamento alla TASI degli immobili concessi in comodato poiché anche i loro utilizzatori fruiscono dei servizi comunali al pari dei proprietari degli immobili da loro stessi abitati.

Dissente da tale assunto il consigliere Gianluca COLLETTI che reputa contraddittorio il comportamento dell'Amministrazione che, recependo le istanze dei cittadini, agevola agli effetti dell'applicazione dell'IMU, l'immobile usufruito in comodato equiparandolo a quello utilizzato direttamente dal proprietario e successivamente ne prevede l'assoggettamento alla TASI quasi a recuperare l'agevolazione prima concessa .

Si succedono gli interventi dei consiglieri Valentino TRAVERSO, Ilenia Fiammetta BELLEN, Chiara PASINO ed Elio SCIUTTO tutti propensi ad assoggettare alla TASI l'immobile concesso in comodato, osservando che:

- la diversità tra le due imposte delle quali la TASI è finalizzata al finanziamento di servizi fruiti anche dal comodatario;
- verrebbe mantenuta per la TASI la stessa equiparazione operata per l'IMU;
- l'importo dovuto per la TASI è di importo di molto inferiore rispetto quello in precedenza corrisposto per l'IMU;

Intervenendo conclusivamente il Sindaco esprime la propria contrarietà poiché il proprietario dell'immobile concesso in comodato sarebbe costretto a corrispondere considerevole quota della TASI su quest'ultimo oltre quella dovuta per la propria abitazione;

Terminati gli interventi il PRESIDENTE invita il Consiglio ad approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla proposta agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente ;

VISTA la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

« Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore »

VISTO quanto disposto dai commi 669 e seguenti del succitato art. 1 della legge n.147/2013 e

successive modificazioni, in ordine alla TASI ed in particolare, per quanto concerne le aliquote:

« 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;⁽³⁾

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

»

RICHIAMATE le disposizioni dettate dal Regolamento comunale « per la disciplina dell'imposta unica comunale. Disposizioni concernenti l'istituzione e l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili » che all'art. 10 prevede la facoltà del Consiglio comunale di introdurre annualmente esenzione e riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

VISTO altresì quanto disposto dai commi 703 e seguenti del succitato art. 1 della legge n. 147/2013 e successive modificazioni, in ordine all'IMU e richiamate le disposizioni vigenti disciplinanti la predetta imposta ed in particolare:

– l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, ai commi indicati, testualmente recitano

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

- il comma 707, lett. d), del succitato art. 1 della legge n.147/2013 secondo cui
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
- il comma 708. del succitato art. 1 della legge n.147/2013 secondo cui
A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale

VISTI inoltre

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
« 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. »
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 il quale dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione al 30 settembre 2014;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come da ultimo modificato dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione dell'art. 4, comma 12-quater, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, nelle parti in cui dispongono per il solo anno 2014 le scadenze dei pagamenti e della trasmissione delle deliberazioni consiliari;

ESAMINATO l'andamento del gettito dell'IMU degli anni precedenti e della prima rata di acconto per l'anno 2014 sulla cui base è ipotizzabile il conseguimento per l'intero anno del gettito di €uro 298.224,00 circa ad aliquote vigenti;

RILEVATO che sulla base dei versamenti eseguiti per l'IMU nei precedenti anni è ipotizzabile che applicando l'aliquota base dell'1% sia conseguibile un gettito di €uro 65.000,00 circa dall'assoggettamento alla TASI delle abitazioni principali e di €uro 2.255,93 circa assoggettando alla stessa imposta gli altri immobili.

Il gettito dell'imposta verrà destinato a copertura di quota parte delle spese per l'effettuazione dei servizi indivisibili indicati dal Regolamento « PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ISTITUZIONE, E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI » previste nel complessivo importo di €uro 164.700,00;

RITENUTO opportuno limitare il prelievo fiscale alla misura necessaria a reintegrare le decurtazioni delle risorse operata dall'Erario rispetto l'anno 2013, evitando altresì la duplicazione degli adempimenti fiscali.

A tali fini si reputa necessario:

- definire una alternatività fra le due imposte tale che i contribuenti soggetti ad una siano esenti dall'altra;
- assicurare quote delle risorse necessarie confermando al 10,10 % l'aliquota ordinaria di assoggettamento all'IMU;
- applicare per la nuova imposta TASI l'aliquota del 2,50 % per le abitazioni principali con detrazione di EURO 25,00 per ogni figlio fino a 18 anni di età

Il gettito conseguentemente ottenibile viene stimato:

- in €uro 298.224,00 per l'IMU, che verrà decurtato della quota di cofinanziamento del fondo di solidarietà comunale previsto per l'anno 2014 in €uro 84.224,00.:

– in Euro 150.000,00 per la TASI

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», circa la regolarità tecnica nonché sulla regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e riportati come di seguito:

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Vincenzo Scibetta

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Daniela INTORCIA

Astenutosi il Sindaco, Paolo BORASIO, con cinque voti favorevoli ed il voto contrario del consigliere Gianluca COLLETTI che ribadisce le motivazioni espresse nella discussione e riportate in narrativa. tutti palesemente espressi

D E L I B E R A

- 1) determinare le aliquote dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, da applicare nell'anno 2014 nelle misure indicate nel sotto riportato prospetto:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Abitazione principale e relative pertinenze (categoria A/1 A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7)	5
2	Altri fabbricati ed immobili soggetti ad imposta, compresi le aree fabbricabili, diversi da quelli suindicati	10,10

- 2) confermare per l'anno 2014 le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
- 3) fissare per l'anno 2014 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	unità immobiliare adibita ad abitazione principale diverse dal quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,50
2	unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado del titolare di dritto reale e da questo concessa in comodato gratuito,	2,50

	qualora ricorrano le circostanze previste dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU per l'assimiliazione all'abitazione principale	
3	fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
4	regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle precedenti classificazioni	0

- 4) determinare nel 30 % dell'imposta la quota dovuta dall'occupante comodatario nei casi previsti al punto 2 della tabella riportata al punto 3) del dispositivo. La restante quota grava sul titolare del diritto reale comodante;
- 5) in applicazione dell'art. 9 del regolamento comunale relativo alle « Disposizioni concernenti l'istituzione e l'applicazione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) » riconoscere la detrazione dall'imposta TASI dovuta per l'abitazione principale di €uro 25,00 per ciascun figlio minore di 18 anni presenti nel nucleo familiare del contribuente
- 6) prendere atto che copia della presente deliberazione:
- sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
 - ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

IL PRESIDENTE
F.to Valentino Traverso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo Scibetta

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della Legge 18/6/2009 n.69) dal giorno 05/09/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 20/09/2014
Dalla Residenza Comunale, li 5/9/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo SCIBETTA

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, essendo stata pubblicata a fare data dal _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo SCIBETTA

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Castelletto Monferrato, li 5/9/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo SCIBETTA